

# MODIFICHE allo **STATUTO** FIPAV



**40<sup>a</sup>** ASSEMBLEA  
NAZIONALE  
**FIPAV**

A decorative graphic element consisting of a horizontal line with a ribbon-like shape, colored in green, red, and blue, positioned below the text.

*Bellaria, 7 Dicembre 2008*

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTE DI MODIFICA</b>
<b>Art. 2 – Scopi</b>	<b>Art. 2 – Scopi</b>
<p>1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti, nel territorio nazionale;</li> <li>b) lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI;</li> <li>c) la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo al Regolamento Antidoping del CONI.</li> </ul>	<p>1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti, nel territorio nazionale;</li> <li>b) lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI;</li> <li>c) la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo <b>alle Norme Sportive Antidoping del CONI.</b></li> </ul>

Art. 10 – Atleti	Art. 10 – Atleti
1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV.	
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.	
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.	
4. Gli atleti selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.	
	<p><b>5. La FIPAV tutela la posizione sportiva delle atlete madri in attività garantendo il mantenimento del vincolo di tesseramento a tutti gli effetti sportivi con l'affiliato di appartenenza dall'accertamento fino al terzo mese successivo alla data dell'evento parto.</b></p>

Art. 10 ter – Durata del vincolo e modalità di scioglimento	Art. 10 ter – Durata del vincolo e modalità di scioglimento
1. Salvo le eccezioni di cui ai successivi commi 2 e 3, a partire dal venticinquesimo anno di età dell'atleta il vincolo ha durata quinquennale.	
2. Il vincolo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonchè per gli atleti del settore amatoriale.	<p><b>Ai fini della determinazione della durata del vincolo per gli atleti di età inferiore ai 14 anni si fa riferimento all'anno solare di nascita; per tutti gli altri atleti si fa riferimento all'anno sportivo. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo luglio di ogni anno e termina il trenta giugno dell'anno successivo.</b></p>
3. Il Consiglio Federale può stabilire con appositi regolamenti che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità della pallavolo sulla sabbia.	
4. Al termine dell'anno sportivo in cui compie ventiquattro anni di età, come pure al termine di ogni periodo di durata quinquennale del vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato: in questa seconda ipotesi l'associato di precedente tesseramento ha diritto ad un indennizzo, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Federale.	

<p>5. Fino al ventiquattresimo anno di età nonché durante i periodi di durata quinquennale, il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;</li> <li>b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;</li> <li>c) per consenso dell'associato vincolante;</li> <li>d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;</li> <li>e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;</li> <li>f) per riscatto, limitatamente agli atleti dei campionati nazionali di Serie A/1 e Serie A/2, maschili e femminili;</li> <li>g) per giusta causa;</li> <li>h) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;</li> <li>i) per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.</li> </ul>	<p>5. Fino al ventiquattresimo anno di età nonché durante i periodi di durata quinquennale, il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;</li> <li>b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;</li> <li>c) per consenso dell'associato vincolante;</li> <li>d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;</li> <li>e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;</li> <li>f) per riscatto, limitatamente <b>alle atlete</b> dei campionati nazionali di Serie A/1 e Serie A/2 femminili;</li> <li>g) per giusta causa;</li> <li>h) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;</li> <li>i) per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.</li> </ul>
---	--

Art. 23 – Eleggibilità	Art. 23 – Eleggibilità
1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Provinciale coloro che siano regolarmente tesserati.	
2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività o che siano stati tesserati in tale qualità per almeno due anni nell'ultimo decennio.	2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività <b>che partecipano a competizioni almeno di livello regionale o che abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni sportive</b> nell'ultimo decennio.
3. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale i tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due anni nell'ultimo decennio.	
4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) essere in possesso della cittadinanza italiana;</li> <li>b) aver raggiunto la maggiore età;</li> <li>c) non aver riportato condanne passate in giudizio per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;</li> <li>d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;</li> <li>e) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;</li> </ul>	

<p>f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività federale;</p> <p>g) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;</p> <p>h) non avere in essere controversie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.</p>	
<p>5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma, accertata o verificatasi dopo l'elezione, comporta la decadenza dalla carica.</p>	

<p><b>Art. 28 – Assemblea nazionale: costituzione</b></p>	<p><b>Art. 28 – Assemblea nazionale: costituzione</b></p>
<p>1. L'Assemblea nazionale è validamente costituita:</p> <p>a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;</p> <p>b) in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 69 del presente Statuto, qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto a voto.</p>	<p>1. L'Assemblea nazionale è validamente costituita:</p> <p>a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;</p> <p>b) in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 69 del presente Statuto, <b>quando sia presente o rappresentato almeno un quarto degli aventi diritto a voto ove si tratti di Assemblea nella quale si deve procedere all'elezione di organi federali; qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto a voto quando si tratti di Assemblea non elettiva.</b></p>

<b>Art. 50 - Comitati territoriali</b>	<b>Art. 50 - Comitati territoriali</b>
1. La FIPAV si articola in Comitati territoriali da istituire in ogni circoscrizione regionale e provinciale dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto.	1. La FIPAV si articola in Comitati territoriali da istituire in ogni circoscrizione regionale e provinciale dove esistano almeno <b>venti</b> affiliati con diritto di voto.
2. Nelle province di Trento e Bolzano sono costituiti organi provinciali anche con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, alle strutture territoriali di livello regionale, denominati rispettivamente Comitato Regionale Trentino e Comitato Regionale Alto Adige.	
3. I Comitati hanno sede nella città capoluogo della rispettiva circoscrizione. Solo in casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare la deroga.	
4. Nelle circoscrizioni nelle quali, per un qualsiasi motivo, non esista o venga a mancare il requisito di cui al comma 1, il Consiglio Federale nomina un delegato.	



<b>Art. 59 - Organi giurisdizionali: principi di funzionamento</b>	<b>Art. 59 - Organi giurisdizionali: principi di funzionamento</b>
1. Gli organi giurisdizionali della FIPAV hanno piena e completa autonomia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite; essi possono essere monocratici o collegiali. Sono nominati dal Consiglio Federale ed hanno durata quadriennale e sono rinnovabili per non più di due volte.	
2. Salvo quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento Giurisdizionale sono stabilite le regole relative ai procedimenti giurisdizionali, garantendo il diritto di difesa, la discussione delle controversie in udienza pubblica, il limite massimo di novanta giorni per tutti i termini processuali, l'esecutività delle decisioni di primo grado e la possibilità di sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione, la possibilità di emanazione di provvedimenti cautelari con durata massima di sessanta giorni e la possibilità di revisione del giudizio.	
3. I procedimenti devono rispettare il principio del doppio grado di giudizio, derogabile solo per tornei o manifestazioni a concentramento e sempre che le sanzioni inflitte esauriscano i loro effetti nell'ambito del torneo o della manifestazione.	
	<b>4. In materia di doping, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI.</b>
4. Agli organi amministrativi e tecnici della FIPAV non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.	<b>5. Agli organi amministrativi e tecnici della FIPAV non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.</b>

<p align="center"><b>Art. 64 - Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport</b></p>	<p align="center"><b>Art.64 – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport</b></p>
<p>1. Le controversie che contrappongono la FIPAV a soggetti affiliati o tesserati devono obbligatoriamente essere sottoposte al tentativo di conciliazione avanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i gradi di giurisdizione interna alla Federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping.</p> <p>2. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le controversie di cui al comma che precede possono essere devolute, su istanza della FIPAV ovvero del soggetto affiliato o tesserato, al procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.</p> <p>3. I procedimenti sono disciplinati dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI</p>	<p><b>1. Le controversie che contrappongono la FIPAV a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a diecimila euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.</b></p> <p><b>2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.</b></p> <p><b>3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.</b></p>

Art. 66 – Leghe ed Associazioni Nazionali	Art. 66 – Leghe ed Associazioni Nazionali
1. La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei.	
2. Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell'ordinamento statale, ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV.	2. Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell'ordinamento statale, ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV. <b>Gli statuti e i regolamenti delle Leghe Nazionali devono essere approvati dal Consiglio Federale della FIPAV.</b>
3. Il Consiglio Federale valuta la conformità ai sensi del comma precedente e, in caso di difformità, invita la Lega Nazionale interessata ad apportare le opportune modifiche allo statuto e ai regolamenti.	3. <b>La carica di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti delle Leghe Nazionali è incompatibile con qualsiasi carica elettiva del CONI e della FIPAV.</b>
4. Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzione arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento.	4. Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di <b>affiliazione dei sodalizi e tesseramento degli atleti</b> , di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzione arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento.

	<b>5. Le Leghe Nazionali sono soggette alla giustizia sportiva federale.</b>
5. In caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte di una Lega Nazionale o nel caso che non si sia garantito il regolare avvio e svolgimento dell'attività agonistica di settore ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento di una Lega Nazionale, il Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida ad uno o più dei propri componenti la cura dei compiti di cui al comma precedente, revocando l'avocazione o l'incarico quando vengono a cessare le ragioni della decisione.	6. In caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte di una Lega Nazionale o nel caso che non si sia garantito il regolare avvio e svolgimento dell'attività agonistica di settore ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento di una Lega Nazionale, il Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida ad uno o più dei propri componenti la cura dei compiti di cui al comma precedente, revocando l'avocazione o l'incarico quando vengono a cessare le ragioni della decisione.
6. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con regolamento le funzioni e le competenze nonché la possibilità di nomina di un commissario in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento.	7. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con regolamento le funzioni e le competenze nonché la possibilità di nomina di un commissario in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento.

<b>Art.70 – Norme transitorie</b>	<b>Art. 70 – Norme transitorie</b>
<p>1. L'art. 10 ter del presente Statuto entrerà in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'anno sportivo 2005/2006 per gli atleti di trentaquattro anni di età e per gli atleti di primo tesseramento;</li> <li>- nell'anno sportivo 2006/2007 per gli atleti di trentatré anni di età;</li> <li>- nell'anno sportivo 2007/2008 per gli atleti di trentadue anni di età;</li> <li>- nell'anno sportivo 2008/2009 per gli atleti di trentuno anni di età;</li> <li>- nell'anno sportivo 2009/2010 per gli atleti di trenta anni di età;</li> <li>- nell'anno sportivo 2010/2011 per gli atleti di ventinove anni di età;</li> <li>- nell'anno sportivo 2011/2012 per gli atleti di ventotto anni di età;</li> <li>- nell'anno sportivo 2012/2013 per gli atleti di ventisette anni di età;</li> <li>- nell'anno sportivo 2013/2014 per gli atleti di ventisei anni di età;</li> <li>- nell'anno sportivo 2014/2015 per gli atleti di venticinque anni di età;</li> <li>- nell'anno sportivo 2015/2016 per gli atleti di ventiquattro anni di età;</li> <li>- nell'anno sportivo 2016/2017 per tutti gli atleti tesserati alla FIPAV.</li> </ul>	<p><b>L'art. 10 ter del presente Statuto entrerà in vigore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>nell'anno sportivo 2005/2006 per gli atleti di trentaquattro anni di età alla data di approvazione del presente Statuto da parte del CONI e per gli atleti di primo tesseramento assoluto;</b></li> <li>- <b>successivamente, dall'anno sportivo 2006/2007 all'anno sportivo 2015/2016, per gli atleti che, di anno in anno sportivo, compiranno il 34° anno di età entro l'anno sportivo di riferimento – come definito all'art.10 ter, comma 2 - e per gli atleti di primo tesseramento assoluto;</b></li> <li>- <b>nell'anno sportivo 2016/2017 per tutti gli atleti tesserati alla FIPAV.</b></li> </ul>
<p>2. Il computo dei mandati di cui all'articolo 42, comma 1, si effettua a partire dal mandato che ha inizio a seguito dell'elezione del Presidente Federale da tenersi entro il 31 marzo 2005.</p>	
	<p><b>3. Il requisito di cui all'articolo 50, comma 1, è richiesto a partire dal quadriennio olimpico 2009-2012.</b></p>



## **Federazione Italiana Pallavolo**

00189 ROMA  
Via Vitorchiano, 107/109  
Tel.: 06.3685.9425  
[www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)